

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del Reg. Data 11-05-18

Oggetto:	AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di maggio alle ore 09:51, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VERGARI FABRIZIO	SINDACO	P
SENZACQUA NAZZARENO	VICE SINDACO	P
TEMPESTILLI	ASSESSORE	A
AGOSTINO-ANTONIO		

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa GIORGIO MARIAROSARIA

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- ☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ☒ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ☒ i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- ☒ tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Visto inoltre:

1. l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
2. l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 il quale testualmente recita: *6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*
3. l'articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/214, come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge stabilità 2016);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017);

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

- 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.*
- 3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.*

Che l'art.11, comma 4-bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 prevede all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*" L'inserimento del il seguente periodo: "*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*".

☒ Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale n. 20 in data 24/02/2016, con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale;

☒ Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale n. 4 in data 27/01/2015, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione

triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- ☒ n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: *“Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”*;
- ☒ n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: *“Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”*;
- ☒ n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: *“Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”*;

Ravvisata la necessità di *aggiornare la* programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, al fine di poter assumere nuove unità assegnate dalla Regione Marche a seguito del Sisma;

Ricordato che questo ente:

- ☒ *per il 2017 ha rispettato il pareggio di bilancio*
- ☒ *ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;*
 - ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a (spesa personale 2015 € 249.583,60 / 747.536,04) 33,39%;

Vista la precedente delibera G.M. n. 17 del 12/03/2018 ad oggetto "piano triennale fabbisogno del personale 2018/2020;

Visto l'art. 50- bis del D.L. 189/2016, convertito dalla legge 229/2016 ed il D.L. 8/2017, convertito dalla legge 45/2017 e dato atto che le assunzioni programmate ed effettuate ai sensi delle predette disposizioni sono in deroga ai succitati limiti;

Rilevato che le assunzioni finanziate con i fondi per il sisma 2018 sono destinate:

- all'ufficio tecnico:
 - una unità di categoria D1 full time
 - una unità di categoria D1 part time 18 ore
- all'ufficio di polizia municipale una unità di categoria C1 full time;
- all'ufficio amministrativo una unità categoria C1 part time

Considerato che in precedenza era stata espressa la volontà di esternalizzare l'ufficio tributi, si reputa opportuno provare a gestire tale servizio internamente utilizzando personale a scavalco di altro Comune;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno:

- ☒ non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del

principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Visto il piano occupazionale 2018-2020 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2018-2020 non prevede posti da ricoprire a tempo indeterminato;

Dato atto che:

- il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

-

1. di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 quale parte integrante e sostanziale;

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2018/2020, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;

2. di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e dall'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90;

3. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001:
non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento, provvedendo ad utilizzare prioritariamente graduatorie di comuni limitrofi che hanno già in precedenza fornito per le precedenti assunzioni;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di garantire la migliore funzionalità degli Uffici, con separata votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di .SANTA VITTORIA IN MATENANO (Prov. FM)
SERVIZIO PERSONALE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2018-2020

Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- g) Quantificazione risorse decentrate
- h) I costi del fabbisogno di personale
- i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

Il personale in servizio del Comune di Santa Vittoria ha visto negli anni una drastica riduzione dovuta a carenza di risorse finanziarie e vincoli disposti dalle Leggi specifiche in materia di assunzioni (Vedi legge di stabilità 2016 – turn over).

b) L'organizzazione dell'ente

Dopo il collocamento in pensione dell'istruttore direttivo dell'ufficio anagrafe, avvenuto in data 1/12/2012, si è provveduto ad accorpare l'area anagrafe, stato civile, elettorale, leva con l'area economica e finanziaria, utilizzando solo uno svavalco a 12 ore.

Nel corso del 2015 a seguito del collocamento in pensione dell'Istruttore direttivo dell'area vigilanza, si è provveduto a riorganizzare l'Ente accorpendo anche l'area amministrativa all'area economica e finanziaria, ma chiaramente tale situazione, vista la carenza di personale, rende necessario un'esternalizzazione dell'ufficio tributi in quanto ci sono anche limiti nelle assunzioni di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato. Chiaramente questa nuova organizzazione sarà temporanea in vista delle Gestioni associate obbligatorie.

c) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Nessuna assunzione prevista.

d) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Come già indicato nella precedente delibera relativa al piano triennale del fabbisogno del personale, si conferma uno:

- scavalco all'ufficio anagrafe per 12 ore settimanali– elettorale – servizi sociali per gli anni 2018-2019-2020 – dott. Pacioni Andrea (non obbligatoria gestione associata);

- scavalco all'ufficio tributi per 9 ore d.ssa Maria Grazia Apolloni – convenzione comune Torre San Patrizio

- incarico tutoring progress geom Paciarelli Ferdinando del Comune di Morrovalle

Oltre a tale unità si aggiungono le necessità derivanti dalle assunzioni post sisma, comunicate dalla Regione Marche

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. 36 in data 11.05.2018

Comune di Santa Vittoria in Matenano **(Prov. FM.)**
SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 31/12/2017

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Titolo accesso
	TP	PT ¹⁸ ORE	TP	PT ¹⁸ ORE	TP	PT ¹⁸ ORE	
Dir							
D3	1		1				Laurea econ. e commercio
D		1				1	Laurea ingegneria/architettura
C	2	2	2	0		2	Diploma sc. Sup.
B3	2					2	Diploma sc. Sup.
B	1		1				Diploma sc. Inf.
A							
TOTALE	6	3	4	0		5	

AREA CONTABILE – TRIBUTI – ANAGRAFE – ELETTORALE – LEVA – AMMINISTRATIVA

Funzionario comunale dott. Gasparri Enrico cat. Giur. D3 uff. ragioneria

Istruttore rag.ra Cugnigni Rosella cat. Giur. C1 (18 ore uff. tributi – ragioneria - 18 ore uff. segreteria)

Istruttore p.t. 18 ore cat. Giur. C1 – area amm.va - vacante

Istruttore p.t. 18 ore cat. Giur. C1 – area anagrafe - vacante

AREA TECNICA MANUTENTIVA - VIGILANZA

Istruttore direttivo - cat. Giur. D1 p.t 18 ore - vacante

Istruttore cat. Giur. C1 Pompei Luigi (Vigile)

Operaio cat. Giur. B1 - Bassetti Emidio

n. 2 Operai cat. Giur. B3 - vacanti

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 36 in data 11.05.2018

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020 a tempo indeterminato

- ANNO 2018

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.
	Non sono previste assunzioni							

- ANNO 2019

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.
	Non sono previste assunzioni							

- ANNO 2020

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.
	Non sono previste assunzioni							

1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 36 in data 11.05.2018

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020 a tempo determinato

- ANNO 2018

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento ¹					
				Art. 1 c. 557	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni	CONV. ART. 14 CCNL	PRESTAZIONE OCCASIONALE o tutoring progress	
C1	istruttore	anagrafe	pt	X					
C	Istruttore	Ufficio sisma area amministrativa /contabile	pt			X			D.L. 205/2016 ART. 4
C	istruttore	Area tecnica	PT					X	
D	Istruttore direttivo	tributi	pt	X			X		
C	Istruttore vigilanza	Ufficio sisma: area vigilanza/ contabile	TP			X			D.L. 205/2016 art. 4
D	Istruttore direttivo	Ufficio sisma: area tecnica	TP			X			D.L. 205/2016 art. 4
D	Istruttore direttivo	Ufficio sisma: area tecnica	PT			X			D.L. 205/2016 art. 4

- ANNO 2019

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento ¹					
				Art. 1 c. 557	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni	Art. 14 ccnl	PRESTAZ. OCC.	
C1	istruttore	anagrafe	pt	X					
C	istruttore	Area tecnica	PT	X				X	
D	Istruttore direttivo	tributi	pt	X			X		

-

- **ANNO 2020**

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento ¹					
				Art. 1 c. 557	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni	Art. 14 ccnl	PRESTAZ. OCC.	
C1	istruttore	anagrafe	pt	X					
C	istruttore	Area tecnica	PT	X				X	
D	Istruttore direttivo	tributi	pt	X			X		

-

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 10-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 10-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	
F.to VERGARI FABRIZIO	
IL SEGRETARIO COMUNALE	L' ASSESSORE
F.to GIORGIO MARIAROSARIA	F.to SENZACQUA NAZZARENO

Il sottoscritto Funzionario Incaricato comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22-05-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

☐ E' stata comunicata con lettera n. 2572, in data 22-05-18, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, L. 267/00;

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 22-05-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il giorno:11.05.2018

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

☐ E' stata affissa all'albo pretorio On line per quindici giorni

consecutivi dal 22-05-18 al 06-06-18 come prescritto dall'art.124, comma 1, L. 267/00, senza reclami;

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
